



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 3/2020 R.G. C.P.

Decreto

Il tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice relatore-estensore

Letto il ricorso *ex art.* 160 e 161 comma 6 l.f., depositato in data 25.03.2020, con cui la società WAL-COR-CORSANINI DI ALDO E CARLO SANTINI & C SNC, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Aldo Santini (C.F. 00735160194), con sede in Pozzaglio ed Uniti (CR), alla via Bongiovanni n. 165, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda, ovvero alla procedura di cui all'art. 182 *bis* l.f.;

ritenuta la competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede da oltre un anno in Pozzaglio ed Uniti (CR);

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale, i bilanci degli ultimi tre esercizi corredati dalle dichiarazioni dei redditi ed una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2019, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e comprovato i poteri *ex art.* 152 l.f. in capo al socio-amministratore e legale rappresentante *pro tempore*;

rilevato che, ancorché il ricorso non sia sottoscritto dal legale rappresentante della società *ex art.* 152, comma 1, l.f., conformemente a costante giurisprudenza di legittimità, si ritiene che, ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all'art. 161, comma 6, l.f., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione (cfr. *Cass. Civ.*



sent. n. 598/2017), in quanto “l’obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all’istanza di accesso alla procedura.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. del 18-01-2018, n. 1180);

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall’art. 1 l.f. (v. bilanci);

ritenuto che la fissazione di un termine superiore a quello minimo deve essere congruamente motivata: nel caso in esame viene chiesto il termine massimo di giorni 120 sul presupposto dell’esigenza di raggiungere un accordo con diversi istituti di credito;

ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, che suffraga le valutazioni di complessità della procedura quali rappresentate dal legale, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e della conseguente stasi del sistema economico;

ritenuto, per quanto innanzi esposto, di concedere termine di giorni novanta;

visto l’art. 83 d.l. 18/2020 del 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in base al quale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

visti i decreti del presidente del tribunale di Cremona n. 12/2020 e 14/2020;

considerato che a seguito della pubblicazione sul registro delle imprese della domanda di concordato in bianco si determina l’*automatic stay* di cui all’art. 168 l.f. e che il conseguente termine concesso per il deposito del piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione ha natura procedimentale, in quanto presuppone l’intervento di professionisti e di terzi per la redazione degli atti e della documentazione da allegare;

considerato che, quindi, nel caso di specie, salvo ulteriori proroghe *ex lege*, il termine di cui all’art. 161 l.f. è sospeso fino al 15 aprile 2020;



ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f., di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sulle operazioni economiche, sugli atti di gestione finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; su tali aspetti, il commissario giudiziale provvederà a relazionare al tribunale con medesima periodicità in relazione agli interessi dei creditori concorsuali;

ritenuto, altresì, che i suddetti obblighi informativi debbano essere adempiuti sino all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori;

considerato che:

- a fronte del termine concesso per il deposito del piano che, come detto, ha natura processuale, in quanto presuppone il compimento di attività mediante l'intervento di professionisti e di terzi per la redazione degli atti e della documentazione da allegare, l'imprenditore rimane nella disponibilità della gestione sociale e, quindi, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione urgenti per i quali il tribunale accordi l'autorizzazione;

- l'attività di gestione sociale, con conseguente informativa agli organi della procedura, non ha attinenza processuale in senso stretto, ma è attività di carattere sostanziale in quanto propria dell'imprenditore, finalizzata al compimento degli atti necessari per la prosecuzione dell'attività, né richiede l'intervento di professionisti;

rilevato che, soprattutto in ipotesi di continuità aziendale come quella paventata dalla società ricorrente, appare necessario che il commissario giudiziale e, quindi, il tribunale, siano resi tempestivamente edotti circa le misure messe in atto dalla ricorrente per affrontare tale situazione, nonché su come queste stiano impattando sulla prosecuzione delle operazioni di gestione;

rilevato altresì che l'inoltro di qualche tipologia di documentazione (ad esempio degli estratti di conto corrente) può ben avvenire con modalità telematiche;

ritenuto, perciò, necessario che l'obbligo informativo periodico, seppur compatibilmente con le attuali necessità ed in considerazione delle suddette accortezze, stante la sua natura sostanziale e non processuale, inizi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;



ritenuto, pertanto, opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

fissa

ex art. 161 comma 6 l.f., termine di giorni 90 decorrenti dal termine della sospensione attualmente vigente *ope legis* fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe da parte del governo;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo *ex art. 161 comma 8° l.f.*, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto e sino all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un conto economico aggiornato mensile che fotografi la situazione dinamica della società debitrice;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex art. 163 l.f.* potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nella persona del dott. Alberto Valcarengi, con studio in Crema, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla



scadenza del termine, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 31/03/2020

Il giudice estensore
dott.ssa Stefania Grasselli

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

